

OGGETTO: NOVITÀ PER GLI INSTALLATORI IN AMBITO F-GAS: APPLICAZIONE DEL DPR 146/2018

Principali novità In attuazione al regolamento UE n. 517/2014 il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il **DPR 146/2018 che abroga il DPR 43/2012**.

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, i **certificati rilasciati alle persone fisiche ed alle imprese** ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse contenenti f-gas, **restano validi sino alla scadenza originariamente disposta** e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse comprendenti:

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse.

Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto 146/2018, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine massimo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 24 settembre 2019) pena la cancellazione dal Registro.

Di seguito le principali novità riguardanti la categoria installatori di suddette apparecchiature.

- **Sarà disponibile a breve una certificazione integrativa per:**
 - Attività di installazione, riparazione e smantellamento di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi
 - Smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore
 - Smantellamento di impianti di protezione antincendio contenenti F-GAS
 - Installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici contenenti F-GAS
- **Sarà a breve istituita una Banca dati per migliorare la tracciabilità dei gas e impianti che li contengono; essa sarà gestita dalle Camere di commercio competenti. Le imprese dovranno comunicare le seguenti informazioni a partire dalla data:**
 - **24 Luglio 2019:** Comunicazione delle apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-GAS **vendute all'utilizzatore finale**. In particolare si dovrà indicare la tipologia, numero e data fattura di vendita, anagrafica dell'acquirente e dichiarazione di installazione dell'apparecchio.
 - **24 Settembre 2019:** Comunicazione delle **apparecchiature installate** (entro 30 gg). In particolare si dovrà indicare il numero e la data di fattura di acquisto dell'apparecchiatura, l'anagrafica dell'operatore, data e luogo di installazione, tipologia di apparecchio, codice univoco dell'apparecchio, quantità di F-GAS presente o

- aggiunto, informazioni relative a F-GAS riciclato o rigenerato presente e i dati della persona o impresa certificata che ha effettuato l'installazione.
- o **24 Settembre 2019:** Comunicazione di **controlli perdite, manutenzioni, riparazioni, aggiunte e recuperi di F-GAS** dalle apparecchiature (entro 30 gg). In particolare si dovrà indicare la tipologia di intervento, data e luogo di intervento, anagrafica dell'operatore, tipologia di apparecchio, codice univoco apparecchio, quantità di F-GAS presente o aggiunto o recuperato, informazioni relative a F-GAS riciclato o rigenerato presente e dati della persona o impresa certificata che ha effettuato l'intervento.
 - o **24 Settembre 2019:** Comunicazione dei **smantellamenti** di apparecchiature F-GAS (entro 30 gg). In particolare si dovrà indicare data e luogo del smantellamento, anagrafica dell'operatore, tipologia di apparecchio, codice univoco dell'apparecchio, quantità di F-GAS recuperato e relative misure adottate e i dati della persona o impresa certificata che ha effettuato l'intervento.

A partire dal 24 Settembre 2019 pertanto verranno eliminati gli obblighi di

- **compilazione del "Registro dell'Apparecchiatura F-GAS"** (vanno comunque conservati per almeno 5 anni quelli già realizzati).

- **comunicazione annuale** con scadenza 31 Maggio **al portale SINANET dell'ISPRA** per la dichiarazione delle movimentazioni di F-GAS in quanto il tutto dovrà avvenire nella nuova banca

dati;

Importante!

in quanto sostituiti dalla nuova Banca Dati.

Si attende infine un decreto che definisca le sanzioni per chi non adempie a quanto prescritto dal nuovo decreto in vigore.

Data di entrata in vigore

24 gennaio 2019

Riferimenti normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001) (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019

Barbara Calvi